



# COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 07**  
**PROT. N. 1576**

Chiesa in Valmalenco, 12 aprile 2019

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**Vista** l'Ordinanza N. 42 del 19 novembre 2018, protocollo n. 5202 con la quale veniva prescritto il divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati, comprese motoslitte, sulle seguenti strade:

- per Chiareggio da Località Carotte;
- per Entova e Barchi da Località Prati Pedrana;
- per l'Alpe Lago di Chiesa;
- sentieri, piste da sci nordico e alpino nel Comune di Chiesa in Valmalenco;

**Visto** che alcune di dette strade sono tornate praticabili in seguito agli interventi di sgombero della neve effettuati;

**Sentito** il parere positivo espresso a tal proposito dall'Amministrazione Comunale;

**Visto** il d.lgs.285/92 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

**a partire da venerdì 12 aprile 2019**

**la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale N. 42 del 19 novembre 2018 e la conseguente riapertura al transito dei mezzi motorizzati limitatamente alla strada:**

- dalla loc. Sabbionaccio – San Giuseppe fino all'ex Albergo Baita dei Pini - Chiareggio;

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento del C.d.S..

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12/C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di P.L.**

(Comm. Agg. Tiziano Rama)



**VAL  
MALENCO**